


Decreto Legislativo n.101 del 10 agosto 2018

Ivan Visone – Servizio Clienti



Il Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 ha stabilito alcune precisazioni ed integrazioni in riferimento al GDPR 2016/679.

Decreto che entra in vigore il 19 settembre 2018

Riportiamo di seguito alcuni punti trattati da tale decreto

Normativa che si deve applicare in Italia in caso di trattamento dei dati personali

Le norme che si devono prendere in considerazione sono quelle contenute all'interno del **Regolamento (UE) 2016/679** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (noto come **GDPR**), e quelle del **Decreto Legislativo 196 del 30/06/2003 (Codice Privacy)**, così come novellato dal recentissimo Decreto Legislativo n.101 del 10/08/2018

Informativa privacy e consenso al trattamento dei dati personali

Nessuna novità. Per l'informativa Privacy continuano a valere tutte le regole dettate dagli articoli 13 e 14 del GDPR.

Stesso discorso per il consenso al trattamento dei dati personali, ove continuano a valere tutte le regole previste dall'articolo 6, comma 1 lett. a) e dell'articolo 7 del GDPR

Età minima per ottenere il consenso al trattamento dei dati personali

In relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, il Decreto Legislativo n. 101 afferma che può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali il minore che abbia compiuto i 14 anni di età (nel GDPR erano previsti i 16 anni).

Il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore ai 14 anni è lecito solo nel caso in cui sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Un'accortezza in più dev'essere prevista dal Titolare del trattamento anche nel linguaggio che viene utilizzato per informare il minore. La normativa italiana, infatti, richiede esplicitamente che le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati del minore siano chiare, semplici, concise, esaustive, facilmente accessibili e comprensibili.

Informativa Privacy in casi di ricezione spontanea di curriculum vitae ai propri indirizzi



In caso di ricezione di un Cv spontaneamente trasmesso dall'interessato al fine dell'instaurazione di un rapporto di lavoro, l'informativa Privacy prevista dall'art. 13 del GDPR, dovrà essere fornita dal titolare del trattamento al primo contatto utile successivamente all'invio del curriculum

Il Titolare del trattamento può farsi supportare nelle attività di trattamento dal proprio personale interno



Nel Decreto Legislativo n.101 si ribadisce e si specifica già quanto previsto all'interno dell'articolo 29 del GDPR.

Nell'ambito del proprio assetto organizzativo e sotto la propria responsabilità, il Titolare del trattamento può prevedere che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuite a persone fisiche che operano sotto la sua autorità.

Questi soggetti, inoltre, devono essere espressamente designati per tali compiti (lettere d'incarico)

Misure di sicurezza da applicare al trattamento di dati personali



Il Decreto Legislativo N. 101 non apporta alcuna novità alle regole generali in materia di misure di sicurezza.


Il Titolare del trattamento, pertanto, può continuare ad avere come riferimento le relative norme previste dal GDPR.

Diritti degli interessati

Anche in questo caso il Decreto Legislativo n.101 non apporta modifiche significative alle regole generali previste dalla normativa europea.

Il Titolare del trattamento può continuare ad avere come punto di riferimento gli articoli 15 e 22 del GDPR.


Tuttavia, il Decreto esplicita in maniera molto puntuale i casi in cui l'esercizio dei diritti degli interessati può subire delle limitazioni. E' questo il caso, ad esempio, delle richieste che possono pregiudicare i trattamenti svolti per finalità di giustizia o ledere i diritti delle persone decedute. Un'ulteriore nota d'interesse, inoltre, è legata all'esplicita tutela della riservatezza dell'identità del dipendente che segnala l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione della propria attività.



Categorie professionali più interessate al contenuto del Decreto Legislativo n. 101

Il Decreto Legislativo 101 va a prevedere e adeguare la normativa nazionale soprattutto in quei settori dove il trattamento dei dati personali risulta più delicato e complesso.

E' questo il caso, ad esempio, del trattamento di dati personali per l'esecuzione di un compito d'interesse pubblico o concesso all'esercizio di pubblici poteri, oppure trattamento di dati personali svolti in ambito sanitario o per l'erogazione di comunicazioni elettroniche.



Piccole medie imprese (PMI)

Il Decreto Legislativo n.101 evidenzia con chiarezza l'esigenza di semplificare gli adempimenti per le micro, piccole e medie imprese.

Il Garante per la protezione di dati personali, pertanto, dovrà adottare delle linee guida di indirizzo riguardanti le misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi del GDPR per il settore delle PMI, individuando delle modalità semplificate di adempimento degli obblighi del Titolare del trattamento.

Tuttavia ciò non autorizza le PMI a non essere già adeguate al GDPR e al Codice Privacy

Provvedimenti emanati dal Garante della protezione dei dati personali antecedenti al 25/05/2018



A decorrere dal 25 maggio 2018, tutti i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il GDPR e con le disposizioni del nuovo Codice Privacy.



Discorso leggermente differente, invece, deve essere fatto per le autorizzazioni generali, per le quali il Garante dovrà pronunciarsi sulla loro compatibilità con il nuovo impianto normativo – ed eventualmente aggiornarle – entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 101.

Sanzioni amministrative e penali previste

Il Decreto Legislativo n.101, all'articolo 167 e ss., prevede alcuni illeciti penali, che si configurano soltanto nel caso in cui la condotta del Titolare del trattamento sia finalizzata a trarre per sé o per altri profitto, ovvero per arrecare danno all'interessato.

Questi illeciti si riferiscono al “trattamento illecito di dati” (art. 167), “comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto del trattamento su larga scala” (art. 167-bis) e “acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala” (art. 167 – ter).

Ulteriori illeciti penali previsti sono per “falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante (art. 168)”, “inosservanza di provvedimenti del Garante” (art. 170), “Violazione delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori” (art. 171) e altre ed eventuali (art. 172)



Grazie!

E: info@bluenext.it

T: +39 0541 328111

www.bluenext.it

